



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Regolamento sui cultori della materia

(Comitato Esecutivo del 30/01/2023)



Sommario

Art. 1 – DEFINIZIONE E COMPITI DEL CULTORE DELLA MATERIA.....	3
Art. 2 – PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA	3
Art. 3 – REQUISITI PER LA PROPOSTA DI NOMINA DEI CULTORI DELLA MATERIA....	3
Art. 4 – DURATA, RINNOVO, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.....	3
Art. 5 – ATTRIBUZIONE DEL TITOLO A DOTTORANDI, BORSISTI, ASSEGNISTI E CONTRATTISTI.....	4
Art. 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	4



Art. 1 – DEFINIZIONE E COMPITI DEL CULTORE DELLA MATERIA

1.1 – Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia e le loro attività.

1.2 – Per Cultori della materia si intendono soggetti, non appartenenti al personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito esperienze e competenze qualificate in uno specifico settore disciplinare.

1.3 – Il Cultore può coadiuvare i docenti e i ricercatori in attività di ricerca, seminari e di esercitazione e nell'assistenza agli studenti per la preparazione delle tesi di laurea. Può altresì entrare a comporre le Commissioni degli esami di profitto.

1.4 – Le attività connesse alla qualifica di Cultore sono svolte su base volontaria, non attribuiscono il diritto ad alcun compenso, né danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. Ogni diversa disposizione è nulla e improduttiva di qualunque effetto giuridico.

Art. 2 – PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA

2.1 – La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia è presentata da un docente di ruolo del settore disciplinare nell'ambito della quale il Cultore della materia svolgerà la propria attività. Il docente assume così la qualità di Responsabile Scientifico del richiedente.

2.2 – La proposta indica il settore disciplinare per la quale la nomina è richiesta.

2.3 – La proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:

- a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso attesta:
 - di possedere i requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento;
 - di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
- b) un curriculum vitae dell'interessato che specifichi gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti.

2.4 – Sull'attribuzione e sulla revoca della qualifica di Cultore decide il Consiglio di Facoltà.

Art. 3 – REQUISITI PER LA PROPOSTA DI NOMINA DEI CULTORI DELLA MATERIA

3.1 – I soggetti proposti per la nomina di Cultore della materia devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) possesso di esperienza di ricerca, dimostrabile attraverso il possesso di almeno una pubblicazione scientifica;
- b) possesso del titolo di laurea magistrale o titolo equipollente ai sensi di legge.

Art. 4 – DURATA, RINNOVO, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

4.1 – L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità biennale, salvo revoca deliberata



dal Consiglio di Facoltà per giustificati motivi e fatti salvi i casi di cui all'articolo 5. La durata decorre dal momento della nomina fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della nomina.

- 4.2 – Il Cultore è iscritto nell'Elenco dei Cultori della Materia, pubblicato sul sito UNISG e periodicamente aggiornato. In esso sono indicate le generalità del Cultore, il Responsabile Scientifico, la data dell'attribuzione della qualifica da parte del Consiglio di Facoltà e il settore disciplinare per la quale è conferita.
- 4.3 – Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte del Consiglio di Facoltà.
- 4.4 – È incompatibile con la qualifica di Cultore intrattenere, o aver intrattenuto nei due anni precedenti, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui tali rapporti sorgano dopo la nomina, il Cultore decade automaticamente dalla qualifica ed ha l'obbligo di comunicare per iscritto la situazione al Rettore, che ne dispone la cancellazione dall'Elenco dei Cultori della Materia previsto dal Regolamento.
- 4.5 – In ogni caso, il mancato rinnovo alla scadenza del biennio è causa di decadenza automatica dalla qualifica e comporta la cancellazione dall'Elenco dei Cultori della materia previsto dal Regolamento.

Art. 5 – ATTRIBUZIONE DEL TITOLO A DOTTORANDI, BORSISTI, ASSEGNISTI E CONTRATTISTI

- 5.1 – I dottorandi, i borsisti e gli assegnisti ricevono di diritto la qualifica di Cultori (e rimangono tali per tutta la durata dell'incarico).

Art. 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI

- 6.1 – Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del verbale del Consiglio di Facoltà in cui tale regolamento è approvato.
- 6.2 – I soggetti attualmente in possesso del titolo di cultore della materia possono continuare ad avvalersi di tale titolo entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Entro tale data l'Amministrazione provvede ad inviare ai docenti di riferimento una richiesta di conferma.
- 6.3 – In caso di cessazione dal servizio o altra causa di impedimento permanente da parte del docente proponente, la qualifica di Cultore viene revocata a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui avviene la cessazione ovvero la causa di impedimento.
- 6.4 – Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nei regolamenti di Ateneo.